



GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA

COMUNE DI MEZZANA	

Determinazione del Funzionario Responsabile AREA 3 - SERVIZI GENERALI, DEMOGRAFICI E PROVVEDITORATO

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI

Numero 2 di data 10/01/2020

Oggetto: Affidamento incarico, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MEPAT), alla Ditta Studio I.C.T. di Cillis Antonio con sede in Altopiano della Vigolana, per la fornitura di software antivirus per le postazioni di lavoro presso gli uffici comunali e la biblioteca. CIG: Z5A2B7E2FF.

Assunta da:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Zanetti Fulvio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

e-mail: protocollo@comune.commezzadura.tn.it

e-mail: protocollo@comune.mezzana.tn.it

Premesso che:

- con deliberazioni n. 55 di data 29 dicembre 2015 del Consiglio comunale di Mezzana e n. 61 di data 30 dicembre 2015 del Consiglio comunale di Commezzadura è stato approvato il progetto di riorganizzazione intercomunale tra i comuni di Mezzana e Commezzadura per la gestione associata delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 9 bis della L.P. 13 novembre 2014, n. 12;
- con deliberazione n. 83 di data 20 dicembre 2016 della Giunta comunale di Mezzana e n. 54 di data 19 dicembre 2016 della Giunta comunale di Commezzadura è stata approvata la convenzione relativa alla disciplina dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi delle attività associate relative all'Area Servizi Generali, Demografici e Provveditorato;
- con quest'ultimo accordo si è stabilito che a far data dal 1 gennaio 2017 è istituito il Servizio ICT, organizzato nel Comune capofila di Mezzana per la gestione associata obbligatoria;

Dato atto che nell'ambito del programma di rinnovamento ed aggiornamento delle dotazioni hardware e software degli uffici comunali, si ravvisa la necessità di dotare i medesimi di un software antivirus che garantisca maggiori condizioni di sicurezza e stabilità rispetto a quello attualmente in uso;

Sulla base delle indicazioni tecniche acquisite, si è individuato uno specifico applicativo che tra quelli in commercio risulta essere tra i più validi ed efficaci per la gestione della sicurezza dell'accesso ai dispositivi in uso, garantendo la protezione continua da virus, da attacchi informatici, dal download di dati da internet e dall'accesso a siti web malevoli;

Dato atto che si intende quindi provvedere all'acquisto della licenza d'uso annuale del software antivirus centralizzato "ESET NOD32 Endpoint Antivirus – CyberSafe" (versione per PC Client e Server Windows da Windows 7 in poi), per n. 13 client e n. 1 server, quindi per un totale di n. 14 licenze;

Dato atto che il graduale rinnovamento delle applicazioni software rappresenta obiettivo prioritario per una migliore sicurezza, efficienza e produttività dei servizi;

Richiamata la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e, in particolare l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012, il comma 450, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come novellato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94;

Viste le modifiche da ultimo apportate alla predetta normativa in relazione agli strumenti ed obblighi di approvvigionamento tramite e-procurement, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Dato atto che il ricorso al mercato elettronico consente acquisti telematici nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato stesso (ODA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di affidabilità;

Accertato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. e neppure convenzioni-quadro stipulate da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i contratti (APAC), aventi ad oggetto prestazioni identiche o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Verificato che nel mercato elettronico provinciale (MEPAT), realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la propria Agenzia Provinciale per gli Appalti e i contratti (APAC), nella sezione fornitori e con l'abilitazione necessaria per il servizio suddetto, è presente la Ditta STUDIO I.C.T. di Cillis Antonio con sede in Altopiano della Vigolana (TN), già nota all'Amministrazione Comunale, per serietà e competenza;

Preso atto che all'interno del bando relativo ai servizi informatici e di comunicazione la citata ditta ha messo a disposizione i seguenti servizi software:

• ESET NOD32 Endpoint Antivirus - al prezzo unitario di Euro 38,40 + IVA a licenza;

Valutato il prodotto messo a disposizione dalla Ditta STUDIO I.C.T. di Cillis Antonio e ritenuto lo stesso soddisfacente ed idoneo alle necessità sopra citate;

Ritenuto pertanto opportuno, in questo caso, ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPAT), mediante "ODA - ordine diretto di acquisto" alla Ditta STUDIO I.C.T. di Cillis

Antonio, con sede in Altopiano della Vigolana (TN), procedendo mediante "ODA - ordine diretto di acquisto", per un costo complessivo di Euro 537,60 oltre ad Iva per Euro 118,27 per un totale di Euro 655,87;

Visto che al finanziamento della spesa si provvede con disponibilità proprie di bilancio;

Rilevata l'ammissibilità dell'affidamento a trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, in quanto l'importo contrattuale non eccede il limite ivi stabilito;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 di data 18 marzo 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2020-2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 di data 18 dicembre 2019, avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2020 - Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie".

Considerato che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore, anche per gli Enti della Provincia Autonoma di Trento, la riforma sull'armonizzazione contabile degli Enti territoriali e dei loro Enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;

Visto l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.Lgs 118/2011 e s.m.) relativo agli impegni di spesa;

Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed in particolare il punto 5. "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa";

Accertato il sorgere di un'obbligazione giuridica perfezionata con obblighi a carico del Comune di Commezzadura a favore di STUDIO I.C.T. di Cillis Antonio - C.F. CLLNTN75H04H786Z − P.IVA 02408260228, finalizzata all'espletamento dei servizi sopra specificati per un ammontare di € 655,87 (I.V.A. compresa), avente come termine finale per l'esigibilità il 31.12.2020;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 29.11.2013;

DETERMINA

- Di affidare l'incarico tramite trattativa privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., mediante ricorso al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MEPAT), alla Ditta STUDIO I.C.T. di Cillis Antonio, con sede in Altopiano della Vigolana (TN) C.F. CLLNTN75H04H786Z P.IVA 02408260228, per la fornitura del software antivirus "ESET NOD32 Endpoint Antivirus Cybersafe" da installare su n. 14 postazioni informatiche, presso gli uffici comunali e la biblioteca, alle condizioni indicate nella bozza d'ordine di acquisto n. 5000254370 dimessa agli atti, per un prezzo complessivo di Euro 537,60 oltre ad Iva per Euro 118,27 per un totale di Euro 655,87.
- 2. Di imputare, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati nella normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili citati in premessa, la spesa derivante dal presente provvedimento, indicata al punto 1. al cap. 169 intervento 1.01.08.03 P.D.C.F. U.1.03.02.19.001 del bilancio di previsione dell'anno 2020, che presenta adeguata disponibilità.
- 3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica avverrà entro il 31 dicembre 2020.
- 4. Di dare atto che il contratto si intende perfezionato ad avvenuto inserimento nel sistema del modulo d'ordine d'acquisto generato automaticamente dal sistema stesso e firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante Responsabile dei Servizi Informatici.
- 5. Di dare atto che al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro le mafie":

- Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta del Comune.
- Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le relative transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il contratto è inoltre risolto allorché il fornitore, il subfornitore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
- Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con eventuali subfornitori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
- Al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN dovrà essere appositamente comunicato dal fornitore all'ente
- per l'incarico di cui sopra è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Roma il Codice Identificativo della Gara C.I.G. n. **Z5A2B7E2FF**.
- 6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.
- 7. Di dare atto che si potrà effettuare la suddetta spesa, solamente dopo l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 8. Di dare atto che a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della fornitura, prestazione o esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alla qualità, alla quantità, ai prezzi, ai termini ed alle altre condizioni pattuite, si provvede alla liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di contabilità.
- 9. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.